



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

MIGRANTI: SIULP, Amnesty International sbaglia indirizzo e alimenta fantasmi in danno degli immigrati.

Ci preoccupa, ci amareggia e ci sorprende che un'organizzazione come Amnesty International cada, con troppa facilità, nella trappola della ormai inutile e infruttuosa rincorsa al "solito facile fantasma" del desueto mito della violenza gratuita dello "sbirro aguzzino".

L'immigrazione in generale, a maggior ragione l'attuale portata del fenomeno, non è e non può essere inquadrata in un problema di polizia, come tutti gli organismi internazionali e molti governi dell'Unione europea vogliono accreditare, poiché essa è e resta un problema sociale e politico e in questi ambiti va affrontata e risolta.

Lo afferma in una nota Felice ROMANO, Segretario generale del SIULP in merito a quanto denunciato nel rapporto di Amnesty International per presunti casi di maltrattamenti o di espulsioni abusive avvenute negli hot spot italiani.

Oggi, sottolinea Romano, i poliziotti italiani non hanno ancora avviato la sperimentazione né del taser né dello sfollagente elettrico mentre l'utilizzo del capsicum è limitato a realtà ben definite e note, perché ampiamente pubblicizzate, e tra queste sicuramente non si annoverano gli hot spot nei quali, è bene ricordarlo come ampiamente riportato dallo stesso Capo della Polizia, insieme ai poliziotti operano altre associazioni governative europee ed umanitarie.

Migliaia sono ormai i casi, anche noti grazie ai riflettori della stampa che vedono ogni giorno, in ogni ora donne e uomini della Polizia di Stato, delle Forze dell'Ordine in generale oltre che delle associazioni del volontariato adoperarsi per prestare soccorso e assistenza agli immigrati che arrivano in Italia.

Ed è proprio la straordinaria ordinarità di queste persone che oggi il nostro Paese è visto come esempio di rigore nel rispetto delle regole che presidono gli spostamenti delle persone tra i continenti ma anche di modello di accoglienza da imitare e esportare in tutti i continenti.

Accuse di questo tipo, basate su dichiarazioni anonime, feriscono e offendono non solo i poliziotti ma l'intera nazione per la straordinaria capacità e il sacrificio che quotidianamente si fa per prestare assistenza e accoglienza.

Ecco perché, conclude Romano, ci amareggia, ci sorprende e appare paradossale che un'organizzazione come Amnesty International possa dare credito a delazioni anonime di persone che riferiscono di presunti abusi negli hot spot senza fare alcun riscontro mentre ben altre sono le direzioni nelle quali dovrebbe ricercare il rispetto dei diritti umani degli immigrati che approdano sulle nostre coste.

FLASH nr. 44 - 2016

- MIGRANTI: SIULP, Amnesty International sbaglia indirizzo e alimenta fantasmi in danno degli immigrati
- Concorso interno 1400 vice ispettore - Istituzione Commissione interna di verifica
- Retribuzione prestazioni di lavoro straordinario pregresse e non retribuite
- Ritardi e difficoltà nella disponibilità e nell'approvvigionamento di vestiario anche con riferimento alle Squadre Nautiche
- Trattamento economico periodi di congedo parentale
- Antisindacale il trasferimento del dirigente sindacale senza il nulla osta del sindacato - ininfluenza la distanza della nuova sede di lavoro
- Fare sesso in strada non è più reato
- Pensioni: contro il blocco della rivalutazione è possibile fare ricorso



Concorso interno 1400 vice ispettore – Istituzione Commissione interna di verifica

Pubblichiamo il testo della lettera inviata al Vice Capo della Polizia, Direttore Coordinamento e Pianificazione Forze Polizia, Prefetto Matteo Piantedosi

Preg.mo Signor Vice Capo,

Abbiamo preso atto con incredulità della recente iniziativa di costituire una commissione di verifica per la ricognizione delle procedure relative al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 24 settembre 2013, pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno – supplemento straordinario n. 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'iniziativa è motivata in decreto con "la necessità di disporre un intervento ricognitivo mirato a prevenire il rischio di una generalizzata soccombenza, con conseguente rilevante danno erariale", alla luce del rilevante numero di ricorsi (557 candidati ricorrenti), ritenuto "di gran lunga superiore alla fisiologica attività contenziosa", e con l'esigenza di "dover porre in essere ogni utile attività finalizzata ad assicurare l'autotutela dell'Amministrazione, nonché di ausilio all'attività difensiva della medesima".

Per quanto ci riguarda, non è la prima volta che il Dipartimento della P.S. ci sorprende con trovate che sembrano ispirate a logiche pre giuridiche, denegando diritti socialmente acquisiti e consolidati in giurisprudenza (vedasi il caso dell'articolo 42 bis del D.lgs. 26 marzo 2001, nr. 151) o semplicemente prestando il fianco, con timorosa accondiscendenza, a rivendicazioni discutibili, come quella concernente il mutamento, in corso di procedura, della opzione relativa alle aliquote riservate dal concorso in oggetto.

Tuttavia, oggi non possiamo fare a meno di restare basiti rispetto ad una iniziativa che ha dell'incredibile, poiché affermare di avere la necessità, come si legge fra le righe del provvedimento del 27 ottobre decorso, di disporre un intervento ricognitivo sull'attività di un concorso, significa delegittimare la commissione giudicatrice del concorso stesso e porre una seria ipoteca sulla credibilità di una Amministrazione pubblica e su quanti, all'interno di essa coltivano ancora il senso dello Stato.

Ci sembra, in sostanza, che questa commissione, con tutto il massimo rispetto per il valore, la professionalità e lo spessore istituzionale dei singoli componenti, sia un'azione surrettizia con la quale l'Amministrazione vuole far passare una commissione di saggi che in realtà cela una sorta di commissario ad acta.

Il tutto incurante del fatto che una pubblica amministrazione che vuole sostituirsi con una "prognosi ex ante" al giudice amministrativo, di fatto, mina il principio della divisione dei poteri che in un Paese civile e democratico è garanzia del diritto.

Se poi si fa tutto questo paventando il rischio di una generalizzata soccombenza in sede di contenzioso, allora si profila sempre più nettamente il sospetto che dietro questa ipocrita pavidità si nasconda la malcelata intenzione di compiacere qualcuno. Invero, occorre considerare come, rispetto a molti dei contenziosi attivati in relazione al concorso che ci occupa, gli stessi Tribunali amministrativi nella circostanza aditi si siano già pronunciati in sede cautelare rigettando le istanze perché carenti nel fumus boni iuris e del periculum in mora, elementi sintomatici, soprattutto il primo, della stessa fondatezza della domanda principale.

Nel massimo rispetto del diritto a ricorrere per tutti coloro che, per un motivo o per un altro possano nutrire dubbi sulla regolarità dell'operato della commissione concorsuale, la presenza di 557 ricorrenti su 7032 partecipanti alla prova scritta, non ci sembra un buon motivo per assumere una iniziativa che avrà un effetto dirompente anche sui concorsi che l'Amministrazione bandirà in futuro, poiché tale procedura, per auto ammissione del

Dipartimento, mina l'autorevolezza dell'azione amministrativa della Polizia di Sato.

Si, perché d'ora innanzi, alla luce di questo pericoloso precedente, tutti si sentiranno autorizzati ad invocare il commissariamento di una commissione concorsuale, legittimamente nominata, dopo aver incardinato contenziosi rispetto ai quali non possiamo fare a meno di ricordare che i precedenti giurisprudenziali sono, nella quasi totalità, decisamente sfavorevoli ai ricorrenti.

Ciò anche in relazione al fatto che la giurisprudenza consolidata è basata sul vaglio degli errori procedurali o materiali e non sul merito.

E' naturale che in ogni concorso, oltre ai vincitori, vi sia una consistente platea di concorrenti che non riescono a raggiungere l'obiettivo di conseguire un piazzamento utile. Tra questi la comprensibile insoddisfazione può dar luogo a delusione e recriminazioni assolutamente legittime se riguardate nella sfera delle passioni, dei sentimenti e dei moti d'animo umano.

Sentimenti ancora più legittimi per la gravissima colpa dell'Amministrazione nel bandire i concorsi con ritardi atavici e ingiustificabili.

Le procedure concorsuali, invece, in quanto manifestazioni del mondo giuridico, come tutti i procedimenti amministrativi, sono subordinate ad un sistema di regole, espressione dell'autorevolezza della Pubblica Amministrazione, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione dello Stato che non può essere esposta ai tentennamenti ed all'estemporaneità degli stati d'animo di gruppi o peggio di singoli, pena la perdita di credibilità e la delegittimazione dello stato di diritto.

Questo vale, a maggior ragione, quando per contestare i criteri con cui si è proceduto alla correzione degli elaborati della prova scritta di una procedura concorsuale, sia già stato adito il giudice amministrativo. Nel caso che ci occupa, infatti, proprio perché vi è litispendenza, appare decisamente fuori luogo la nomina di una commissione, nelle more di decisioni su questioni già devolute ai Tribunali Amministrativi. Appare più giusto che sia il giudice, a questo punto, a stabilire, in relazione al contenuto delle domande ad esso rivolte, quali attività istruttorie ammettere, compresa l'istituzione di una commissione di verifica sull'operato della commissione d'esame, per pervenire alla determinazione delle sorti di un contenzioso già devoluto alla sua cognizione.

Semplicemente sconcertante è, infine, il contenuto della nota a firma del direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., il quale, interloquendo in merito agli scopi dell'iniziativa, afferma candidamente che l'attività della commissione interna di verifica non pregiudicherà la posizione dei candidati che hanno già superato le prove concorsuali, ma servirà ad evitare discriminazioni nei confronti di coloro che ritengono di essere stati ingiustamente esclusi.

Al riguardo è lecito chiedersi quale sia, allora, l'utilità e la funzione della commissione di verifica, ma soprattutto in quale modo essa saprà e potrà evitare discriminazioni nei confronti di chi si ritenga ingiustamente escluso dal concorso senza pregiudicare la posizione dei vincitori del concorso stesso.

Parimenti, cosa ne sarà della graduatoria finale stilata dalla Commissione d'esame appositamente costituita con decreto originario all'atto in cui il concorso è stato bandito?

Ecco perché, senza voler dimenticare l'assurda lungaggine della procedura concorsuale, che ad oggi ha superato già i 3 anni dalla pubblicazione del bando, e che è determinata da una schizofrenia di procedure amministrative che ha rallentato, gioco forza, l'attività della commissione d'esame del concorso in parola, oggi alla luce di questa ennesima scelta incomprensibile dell'amministrazione, se vogliamo escludere una palese volontà di autodenuncia di non terzietà e trasparenza dell'Amministrazione stessa, sorgono spontanee due domande.

La prima attiene ad una ormai sempre più evidente volontà dell'Amministrazione di

non portare a compimento questo concorso facendo, altresì, balenare l'idea che nella Polizia di Stato i concorsi interni non sono graditi al vertice.

La seconda, ancora più cogente, attiene alla aleatorietà dei criteri sui quali la Commissione dovrà riscontrare le discriminazioni di coloro che si "sentono" e non che dimostrano di essere stati ingiustamente esclusi.

In merito, ribadendo quanto sopra affermato, si chiede di voler conoscere quali sono i criteri di riferimento rispetto ai quali riscontrare le discriminazioni atteso che al Siulp è stato richiesto se tali discriminazioni si riferiscono alla razza, al sesso o alla religione professata.

Certi che la Sua sensibilità saprà evadere i quesiti posti che, in caso contrario saranno forieri di ulteriori contenzioni per assenza di trasparenza, certezza, equidistanza e attendibilità dell'azione amministrativa, siamo fiduciosi, altresì, che la Commissione da Lei presieduta possa invece valutare la possibilità di attribuire la decorrenza della nomina a vice ispettore dalla data del bando del concorso, attesa la colpa dell'Amministrazione sul grave ritardo della procedura.

In attesa di un cortese urgente riscontro, cordiali saluti e sensi di rinnovata ed elevata stima.

Retribuzione prestazioni di lavoro straordinario pregresse e non retribuite

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali

Con Circolare 555/RS/01/21/1/004110 dell'11 ottobre 2016, codesto Dipartimento ha comunicato che entro il prossimo mese di novembre, alla luce della disponibilità di 10 milioni di euro, saranno liquidate tutte le ore effettuate nel primo semestre 2016 nei servizi di contrasto all'immigrazione clandestina ed in quelli cosiddetti "NO TAV", nonché, per gli altri servizi istituzionali, la liquidazione delle ore prestate in esubero nel primo bimestre 2016.

Al riguardo non si può fare a meno di rilevare come la scelta di individuare priorità per la retribuzione del lavoro straordinario, ponendo su piani differenti le prestazioni lavorative eccedenti in base alla tipologia di servizio, non può che generare sperequazioni tra il personale.

Da tempo, sullo straordinario, pur nell'invarianza di risorse, si registra un'assenza di risposte da parte dell'Amministrazione che non ha adeguato i budget relativamente ad uffici e reparti che hanno beneficiato di un aumento dell'organico come, ad esempio i Reparti Prevenzione Crimine.

La questione è di stringente attualità soprattutto con riferimento a operatori che svolgono regolarmente numerose ore di lavoro straordinario in regime emergente, di cui solo una parte viene retribuita, mentre le altre sono oggetto di riporti al mese successivo o di contabilità separate, per le quali i tempi e la stessa liquidazione risultano problematici.

Per le sopra esposte ragioni chiediamo di conoscere se, a fronte dei recenti incrementi di personale che hanno interessato alcuni uffici e specialità, si sia provveduto all'adeguamento del budget relativo al lavoro straordinario, in base alla prevista proporzione.

Si chiede inoltre di conoscere entro quanto tempo avverrà la liquidazione delle contabilità separate ancora inevase, relative a tutti gli altri reparti della Polizia di Stato interessati.

Considerata l'importanza della problematica, si resta in attesa di un cortese riscontro e si inviano distinti saluti.

Ritardi e difficoltà nella disponibilità e nell'approvvigionamento di vestiario anche con riferimento alle Squadre Nautiche

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali

Ci vengono segnalate da più parti difficoltà nella disponibilità e nell'approvvigionamento di vestiario.

E' il caso del personale delle Squadre Nautiche che, da anni, attende una vestizione ordinaria completa. Si tratta di carenze che rivestono carattere nazionale, stemperate dal senso di responsabilità degli stessi colleghi, che nel tempo hanno provveduto ad acquistare di tasca propria materiale per affrontare decorosamente il servizio. Sul punto, appare necessario ricordare come, per la peculiarità del servizio in mare, siano previsti capi tecnici differenti da quelli forniti ad altri reparti.

Inoltre, con riferimento a tutti gli altri Reparti della Polizia di Stato, non comprendiamo come sia possibile che, alla fine del mese di ottobre, con l'inverno alle porte e in stato avanzato in alcune realtà del Paese (Valle d'Aosta, Piemonte Trentino e località montane in genere) dove oggi già le temperature raggiungono zero gradi nel corso della giornata, per precipitare oltre lo zero durante la notte, non sia stata ancora distribuita la divisa operativa invernale.

Se tale ritardo fosse attribuibile alla problematica afferente a cinturone e fondina, si chiede di valutare l'opportunità di distribuire comunque la divisa operativa invernale, autorizzando il personale, nelle more della definizione della tipologia del cinturone e della nuova fondina, a indossare la nuova divisa operativa con il cinturone attualmente in dotazione sino a quando non arriveranno i nuovi cinturoni

Considerata l'importanza della problematica rappresentata, si confida in un sollecito riscontro.

Con l'occasione, si inviano distinti saluti.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

**LA DIREZIONE GIUSTA
PER IL TUO PRESTITO**





CESSIONE
DEL QUINTO

PRESTITO
CON DELEGA

**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

**IMPORTO RICHIESTO
SUPERIORE A 25.000 €**

**5,55 %
TAEG MAX***

*I taeg indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il taeg subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

Eurocos S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003 iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n. 37323 e al n. E000203387 del RUI (c/o IVASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocos S.p.A. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs SpA, oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela (tutti Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari (Dnicredit S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Aceco S.p.A., IBL Banca S.p.A., Conset S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



Trattamento economico periodi di congedo parentale

Per quel che concerne il trattamento economico e normativo, i periodi di congedo parentale sono retribuiti, in relazione alla vigente disciplina in tema di congedo straordinario di cui al T.U. nr. 3/57 e successive modifiche e integrazioni, nel modo seguente:

- fino al terzo anno del bambino si ha diritto a 45 giorni retribuiti per intero, rientranti nel limite annuale del congedo straordinario. Eventuali, ulteriori periodi saranno retribuiti al 30 per cento dello stipendio, nel limite massimo cumulativo di sei mesi di congedo parentale fruibili da entrambi i genitori. Il diritto spetta in relazione a ciascun figlio e pertanto si avrà titolo a percepire, nei primi sei anni di vita, il trattamento economico del congedo straordinario, nella misura di 45 giorni interamente retribuiti, per ogni figlio e, nel caso in cui entrambi i genitori siano appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, il trattamento economico ivi specificato verrà attribuito a ciascuno di essi.
- Dal terzo al sesto anno del bambino sesto anno di età del bambino (e cioè fino al giorno del sesto compleanno) spetterà il trattamento economico del 30 per cento dello stipendio, sempre nei limiti dei sei mesi complessivi tra coniugi;
- Oltre il sesto anno di vita del bambino e fino al dodicesimo, non è prevista retribuzione dei periodi di congedo parentale (Circolare 555/RS//555/01/137/2 del 13 ottobre 2016)

In forza del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del D.lgs.151/2001, la fruizione del congedo parentale, è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si applica il comma 2 dell'art.35 del d.lgs.151/2001 (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari).

Al riguardo, l'INPS ha diramato direttive con la circolare n. 139 del 17/07/2015.

Per ulteriori periodi di assenza dal servizio si potrà ricorrere all'aspettativa.

Occorre ricordare che con la circolare 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999 è stata decentrata la competenza, fino ad oggi esclusivamente esercitata dalla Direzione Centrale del Personale del Dipartimento, all'adozione dei provvedimenti relativi alla concessione di congedo straordinario e aspettativa.

Al fine di fornire un indirizzo univoco circa le modalità, la documentazione da produrre, gli effetti giuridici e gli aspetti retributivi interessanti tale istituto, il Dipartimento della P.S. ha emanato la circolare nr. 333-A/9807.F.6.2 del 6 agosto 2001.

Successivamente, il contratto relativo al terzo quadriennio (2002 2005) normativo per le forze di polizia a ordinamento civile (DPR 164/2002) e la circolare nr. 333-A/9807.B.6 del 24 gennaio 2003, hanno chiarito definitivamente i termini e le modalità applicative dell'istituto alla categoria dei lavoratori di Polizia.

Per il congedo parentale fruibile in forma frazionata non è stabilita una durata minima; è peraltro necessaria l'alternanza tra la fruizione del beneficio e l'effettiva ripresa del servizio (della durata di almeno un giorno) valido agli effetti interruttivi.

I turni di riposo settimanale e le festività non interrompono più periodi di congedo parentale, restando assorbiti e computati nella predetta astensione.

ANNETTA&ASSOCIATI

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.

Antisindacale il trasferimento del dirigente sindacale senza il nulla osta del sindacato – ininfluenza la distanza della nuova sede di lavoro

Necessita di previo nulla osta ex art. 22 Stat. Lav. ogni trasferimento del dirigente sindacale nell'ambito della pubblica amministrazione o del settore privato che consista in un mutamento di sede anche se questa è ubicata nello stesso comune e a distanza esigua dalla precedente.

Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Busto Arsizio nella sentenza del 25 gennaio 2015, che ha accertato e dichiarato l'antisindacalità del comportamento di un ente locale che aveva spostato una dipendente, dirigente sindacale, incurante di effettuare la richiesta del nulla osta alla propria organizzazione sindacale di appartenenza.

Il caso ha visto coinvolta una dipendente comunale che, con apposito provvedimento, è stata spostata dalla sua sede di assegnazione presso un'altra sede del medesimo ente sita a soli 100 metri di distanza dalla precedente. Inutili sono state le proteste dell'Organizzazione sindacale interessata che si è vista costretta a ricorrere all'autorità giudiziaria per denunciare la condotta antisindacale ex art. 28 Stat. Lav.

Il giudice di primo grado, in fase sommaria, aveva respinto il ricorso ex art. 28 Legge 300/70, ma di diverso avviso è stato il Tribunale che ha deciso dopo l'impugnazione del decreto da parte dell'Organizzazione sindacale.

Al riguardo, nel ricordare analoga giurisprudenza (Cass. n. 3889/1989), ha meglio precisato l'ambito di applicazione dell'art. 22 Stat. Lav. che si riferisce al trasferimento da un'unità produttiva all'altra, "intendendosi per quest'ultima - alla stregua della previsione contenuta nell'art. 35 dello Statuto dei lavoratori quell'entità aziendale (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa) che, anche se articolata in organismi minori, si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali d'indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in esse si svolga e si concluda il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale...".

Ma - ha fatto rilevare il Tribunale adito - per il settore del pubblico impiego alla nozione di unità produttiva di cui all'art. 22 della L.300/1970 si aggiunge anche il requisito di "sede" previsto dall'art. 18, comma 4 del CCNQ del 7.8.1998, che risulta essere un concetto più ampio di quello dello indicato nello Stat. Lav.

Di conseguenza il nulla osta al trasferimento del dirigente sindacale nelle pubbliche amministrazioni è subordinato al trasferimento in unità produttiva diversa al di fuori della medesima sede.

Nella fattispecie in esame, rilevato che la sede di appartenenza della dipendente costituiva un'articolazione autonoma del Comune dotata di autonomia organizzativa tecnica ed amministrativa, secondo i canoni precisati dalla giurisprudenza in materia, è stato logico al giudice considerarla come una unità operativa diversa posta in una sede diversa, anche se distante qualche centinaio di metri e anche se facente parte del medesimo Settore al cui vertice vi è il medesimo Dirigente.

Invero, la mutazione del luogo della prestazione - ha ribadito l'organo giudicante - indipendentemente dalla misura (dunque anche esigua, come nel caso in argomento) diventa rilevante atteso che è potenzialmente idonea "a recidere il legame esistente fra il dirigente sindacale e il gruppo di cui egli è espressione o a rendere più difficile l'esercizio delle prerogative attribuitegli."

Il Tribunale, inoltre, attenendosi a un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 1684/2003), ha aggiunto che per integrarsi gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 Stat. Lav. è solo "sufficiente che il comportamento del datore di lavoro leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali" non essendo necessari la presenza di altri elementi quali, per esempio, uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro.

In altre parole, si deve ritenere sufficiente accertare l'obiettivo portata lesiva del comportamento, cioè la sua capacità a ostacolare l'esercizio dei diritti e dunque, il giudice si deve limitare ad accertare l'idoneità della condotta denunciata a minacciare i beni protetti dall'art. 39 e 40 Cost.

Ricordiamo che per i lavoratori di Polizia, il principio della "tutela" dei dirigenti sindacali affermato nell'articolo 22 dello Statuto dei lavoratori è stato tradotto nell'ordinamento della Polizia di Stato, dall'articolo 88 commi 4 e 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificati ed integrati dall'articolo 5 del decreto legge 21 settembre 1987, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472", nonché dall'articolo 36 del DPR 18 giugno 2002, n. 164 che ha introdotto ulteriori forme di tutela per i dirigenti sindacali.

Sul nr. 26 dell'11 luglio 2015 di questo notiziario flash, reperibile nell'apposita area del nostro sito è disponibile una compiuta trattazione della disciplina in argomento.

Raccolta fondi a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto



Cari colleghi,
nel solco della solidarietà, da sempre praticata dal SIULP e al fine di sostenere anche economicamente, le popolazioni del Centro Italia colpite dal recente sisma, si invitano tutte le Segreterie territoriali del SIULP di adoperarsi per una raccolta fondi da devolvere alle popolazioni sfortunate, colpite pesantemente dal sisma, utilizzando il seguente codice iban:

IT85Y076010320000088746003

Causale: "sostegno alle popolazioni vittime del terremoto del 24 agosto 2016".

Si informa che a fine raccolta, sarà inviata a tutte le strutture, la rendicontazione dell'intero ricavato.

Fare sesso in strada non è più reato

Chi fa sesso in auto non commette reato ma è punibile solo con una sanzione pecuniaria anche se la cosa avviene su una via pubblica e ben illuminata

Questo, a seguito della recente depenalizzazione, dopo la quale, gli atti osceni in luogo pubblico non sono più reato e sono punibili con una sanzione pecuniaria fino a 30mila euro.

Lo ha ricordato la Cassazione, con la sentenza n. 41731/2016, depositata il 5 ottobre scorso (qui sotto allegata) salvando dalla condanna due stranieri beccati in "flagrante" a consumare un rapporto sessuale sulla pubblica via, per di più ben illuminata.

Per la Corte d'Appello, i due dovevano scontare tre mesi di reclusione, a nulla valendo la tesi difensiva che sosteneva che la coppia avesse "occultato" i momenti hot vissuti on the road.

Ma per la terza sezione penale, che ha chiuso la vicenda iniziata nel 2007, non può che prendersi atto della depenalizzazione della fattispecie ex art. 2 del d.lgs. n. 8/2016, che cataloga il reato di atti osceni oggi solo come illecito amministrativo punibile con una sanzione pecuniaria dai 5mila ai 30mila euro.

Pensioni: contro il blocco della rivalutazione è possibile fare ricorso

Alcuni colleghi in pensione ci chiedono notizie e chiarimenti in ordine alla sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 e alle iniziative di alcuni patronati e studi legali stanno che invitano a produrre ricorsi per rivendicare diritti.

E' ben noto come il decreto legge numero 201/2011 (convertito nella legge numero 214/2001 cd. Fornero abbia, tra le altre cose, bloccato il meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps per gli anni 2012 e 2013, senza prevedere per il futuro alcuna modalità di recupero.

Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza numero 70/2015 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 24, comma 25, della legge Fornero.

Dopo la sentenza della Consulta, il Governo ha previsto, con il decreto legge numero 65/2015 del 21 maggio, dei rimborsi della pensione solo parziali e limitati esclusivamente ad alcune categorie di pensionati, ovverosia quelli beneficiari di importo da tre a sei volte il minimo della pensione sociale.

In particolare, per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione dei trattamenti pensionistici riconosciuta è stata del 100% solo per le pensioni di importo sino a tre volte il trattamento minimo Inps, mentre è stata del 40%, del 20% o del 10% per quelle di importo compreso, rispettivamente, tra triplo e il quadruplo, tra il quadruplo e il quintuplo e tra il quintuplo e il sestuplo del trattamento minimo Inps.

Per gli anni successivi, poi, il decreto legge ha reinserito la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici riducendone comunque l'importo.

Tali previsioni, però, non sembrano coerenti con i principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale del 2015 e, così, numerosi sono i pensionati che hanno avviato azioni individuali o preso parte ad azioni collettive per rivendicare i propri diritti.

Di conseguenza alcuni studi legali hanno iniziato un'intensa propaganda avente ad oggetto l'opportunità di fare ricorso per ottenere il ricalcolo della pensione e il rimborso di quanto non percepito o percepito in minima parte.

Chi volesse intraprendere il contenzioso lo può ancora fare entro il 2017, considerato che il termine di prescrizione, per i diritti in parola è quello quinquennale.



Codice della strada
Il regolamento e il prontuario delle infrazioni

Collana: I Codici Vigenti P. Iascone

OFFERTA RISERVATA
SIULP
€uro 15,00 - spedizione gratuita

Edizione febbraio 2017
Gli ordinativi dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica:
f.rocca@latribuna.it
RACCOLTA PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 GENNAIO 2017

IL NUOVO CODICE DELLA STRADA
IL REGOLAMENTO
IL PRONTUARIO DELLE INFRAZIONI
29ª edizione
LaTribuna



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00148

• Fax. 06 89280837 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00148 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07511751003 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 37/2001 e n. 100/2002/2007 del R.D. 30/03/2002, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo decorativo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi depositati presso le filiali e sportelli di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è avvolta anche da agenti in attività finanziaria e distribuiti sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. offre ad ampio raggio servizi finanziari, nel collocamento di vari prodotti: Cessione del quinto, Prestiti con delega di pagamento, Prestiti personali presso la clientela, opere anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari (Cofidis S.p.A., Acea S.p.A., Santander Consumer Italia S.p.A., Compas S.p.A., Bk, Banca (Gruppo) S.p.A.), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.